



Dipartimento
Tecnologie di Sicurezza

CONVEGNO

“La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D. Lgs 81/08”

“Il Titolo III – Uso delle attrezzature di
lavoro”

Luigi Monica

Bari 24 Aprile 2009 ore 09.30

Sala Convegni

CONFINDUSTRIA Bari

Via Amendola, 172/5 BARI

Titolo III del D.Lgs. 81/2008

Articolato legislativo





TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

N°3 CAPI - N°19 articoli (da art. 69 a art. 87)

CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

N°5 articoli (da art. 69 a art. 73) - 3 allegati (V, VI, VII)



Articolo 69 - Definizioni

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Articolo 73 - Informazione e formazione

CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

N°6 articoli (da art. 74 a art. 79) – 1 allegato (VIII)



Articolo 74 - Definizioni

Articolo 75 - Obbligo di uso

Articolo 76 - Requisiti dei DPI

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso



CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

N°8 articoli (da art. 80 a art. 87) – 1 allegato (IX)

Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro

Articolo 81 - Requisiti di sicurezza

Articolo 82 - Lavori sotto tensione


Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive

Articolo 84 - Protezioni dai fulmini

Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature


Articolo 86 - Verifiche

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro




Titolo III del D.Lgs. 81/2008

La legislazione applicabile alle attrezzature di lavoro



Titolo III del D.Lgs. 81/2008 – art. 69

Definizioni - (ex art. 34 D.Lgs. 626/94)



L'introduzione di due nuove definizioni riprese dalla direttiva 89/655/CE:

- 1) **Lavoratore esposto**: Qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.
- 2) **Operatore**: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Eliminazione del riferimento di **lavoro in quota** ora ripreso dal Titolo IV *Cantieri temporanei o mobili* – Capo II *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota*

Titolo III del D.Lgs. 81/2008 – art. 69

Definizioni - (ex art. 34 D.Lgs. 626/94)







<p>Attrezzatura di lavoro</p> 	<p>Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto – <u>inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un'attività o all'attuazione di un processo produttivo</u> - destinato ad essere usato durante il lavoro</p>	<p>Il significato della definizione in esame è così esteso che comprende qualsiasi tipo di macchina operatrice, impianto di processo (non di servizio) e utensile di lavoro indipendentemente dalla forma di energia che li mette in azione e dall'uso a cui sono destinati</p>
<p>Uso di una attrezzatura di lavoro</p> 	<p>Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale:</p> <ul style="list-style-type: none">-la messa in servizio o fuori servizio;-l'impiego;-il trasporto;-la riparazione;-la trasformazione;-la manutenzione;-la pulizia;-il montaggio;-lo smontaggio.	<p>Introduzione del montaggio accanto a quella di smontaggio già presente.</p> <p>Con l'impiego di tale formula il Legislatore intende far riferimento a qualsiasi attività lavorativa che si ricollega direttamente o indirettamente al corretto funzionamento dell'attrezzatura. Si persegue un obiettivo di garanzia della sicurezza nell'utilizzo lungo tutto il ciclo di vita utile dell'attrezzatura.</p>
<p>Zona pericolosa</p> 	<p>Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso</p>	<p>E' evidente in questo caso la volontà di ribadire come anche un lavoratore generico che a titolo o meno si trovi in prossimità di una zona pericolosa deve essere tutelato al pari di chi opera normalmente in quella zona</p>

Titolo III del D.Lgs. 81/2008 – art. 70





Requisiti di sicurezza

<p>Comma 1</p> 	<p>Salvo quanto previsto da comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.</p>	<p>In presenza di direttive comunitarie di prodotto maggiore chiarezza nell'indicare il principio di conformità delle attrezzature di lavoro a tutte le specifiche disposizioni legislative con un chiaro riferimento al recepimento delle direttive comunitarie (ad es. DPR 459/96).</p>
<p>Comma 2</p> 	<p>Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.</p>	<p>In assenza di direttive comunitarie di prodotto si definiscono i requisiti generali di sicurezza a cui queste attrezzature devono essere conformi nell'allegato V</p>
<p>Comma 2 bis</p> <p>NEW</p>	<p><u>Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati, ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo requisiti di sicurezza di cui all'allegato V, approfondendo in particolare le problematiche ed i rischi di interferenza e interazione</u></p>	<p>Si applica sia la direttiva di prodotto che l'allegato V???? I requisiti dell'allegato V si applicano anche alle attrezzature regolate da direttive di prodotto ma relativamente ai rischi dalle stesse non presi in considerazione.</p>
<p>Allegato V</p>  	<p>Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione - MODIFICATO</p>	<p>Segue la struttura del Dir. 89/655/CEE riprendendo numerosi adempimenti del DPR 547/55 Parte I - Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro (comandi, rischi dovuti agli elementi mobili illuminazione, stabilità ...) Parte II - Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche Mobili e semoventi (ex allegato XV – D.Lgs.626) - Sollevamento e trasporto – Altre</p>

Titolo III del D.Lgs. 81/2008 – art. 70

Requisiti di sicurezza





<p>Comma 3</p> 	<p>Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma precedente le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 395 del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 1994, n. 626.</p>	<p>Si afferma la conformità delle attrezzature ai requisiti dell'allegato V relativamente ai Decreti ministeriali di pari efficacia</p>
<p>Comma 4</p> <p>Vigilanza dei luoghi di lavoro</p> 	<p>Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulti non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'Autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso (le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate):</p> <p>a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza oppure idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell'autorità nazionale di controllo del mercato;</p> <p>b) dall'OVT competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'Autorità nazionale per la sorveglianza del mercato....</p>	<p>Riprende il raccordo tra Direttive Sociali e Direttive di Prodotto. L'articolato è in linea con gli articoli 20 e 21 del Decreto 758/1994 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"</p> <p>Si usa il termine "controllo del mercato" come sinonimo di "sorveglianza del mercato"</p> <p>Si sta eliminando la valutazione della rispondenza ai RES prevedendo solo la valutazione della situazione di rischio</p>

Titolo III del D.Lgs. 81/2008 – art. 71

Obblighi del datore di lavoro - (ex art. 35 D.Lgs. 626/94)








<p>Comma 1</p> <p>Principi che devono guidare un datore di lavoro</p> 	<p>Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.</p>	<p>1- <u>Adeguatezza</u>: Funzionalità del tipo di attrezzatura fornita rispetto al lavoro da eseguire (perché costruita o adattata allo scopo) 2- <u>Idoneità</u>: capacità dell'attrezzatura di lavoro di garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo le prescrizioni di sicurezza derivanti da leggi, regolamenti e norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conformità dell'attrezzatura di lavoro ai requisiti di sicurezza (art. 70 – Allegato V);- Uso delle attrezzature di lavoro in modo conforme alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie (sociali).
<p>Comma 2</p> <p>Come scegliere le attrezzature di lavoro</p> 	<p>All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stessed) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.	<p>1- <u>Condizioni generali ed ambientali</u>: per prevedere e prevenire i pericoli per la salute e la sicurezza derivanti dalla specifica attività lavorativa;</p> <p>2- <u>Caratteristiche specifiche</u>: per il lavoro da svolgere scegliendo le attrezzature adeguate;</p> <p>3 – <u>I rischi presenti nell'ambiente di lavoro</u>: rischi associati all'ambiente unitamente a quelli propri delle modalità di funzionamento dell'attrezzatura, che possono determinare il verificarsi di un evento dannoso;</p> <p>4 – <u>Rischi dovuti all'impiego dell'attrezzatura</u>: analisi del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori connesso all'uso delle attrezzature di lavoro scegliendo quindi quelle attrezzature che hanno i necessari requisiti per la protezione dei lavoratori;</p> <p>5 – <u>Rischi da interferenze con altre attrezzature</u>: si devono valutare le possibili interazioni con le altre attrezzature di lavoro presenti e già in uso (c-bis) i sistemi di comando nell'allegato V)</p>

Titolo III del D.Lgs. 81/2008 – art. 71

Obblighi del datore di lavoro - (ex art. 35 D.Lgs. 626/94)






<p>Comma 3</p> <p>Riduzione dei rischi</p>   	<p>Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI</p>	<p>Il comma è più chiaro del precedente comma 2 dell'art. 35.</p> <p>1 - Ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori</p> <p>2- Impedire l'uso scorretto delle attrezzature, quindi vigilare sul corretto uso delle stesse ed in particolare che l'uso sia effettuato dalle persone</p> <p>Dovranno essere valutati i rischi propri dell'attrezzatura, quelli connessi alle modalità con cui i lavoratori la utilizzano nonché i rischi ad essa esterni ma comunque presenti nel contesto lavorativa in cui viene operata.</p> <p>Riferimento specifico Allegato VI</p>
<p>Allegato VI</p>  	<p>Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro</p> <p>MODIFICATO</p>	<p>Si applica a tutte le attrezzature di lavoro</p> <p>Segue la struttura del Dir. 89/655/CEE riprendendo numerosi adempimenti del DPR 547/55</p> <p>Suddivisa in 11 Parti (1 generale e altre relative ad attrezzature (Mobili e semoventi - Sollevamento e trasporto) o rischi specifici (Rischi per Energia elettrica - Materie e prodotti infiammabili o esplosivi)</p>

Titolo III del D.Lgs. 81/2008 – art. 71

Obblighi del datore di lavoro - (ex art. 35 D.Lgs. 626/94)





<p>Comma 4</p> <p>Gestione delle attrezzature</p>  	<p>Il D.L. prende le misure necessarie affinché:</p> <p>a) Le attrezzature di lavoro siano:</p> <p>1) Installate e utilizzate in conformità alle istruzioni per l'uso;</p> <p>2) Oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'art.70 e siano, corredate, ove necessario di apposite istruzioni per l'uso e libretto di manutenzione;</p> <p>3) Assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di (elevati livelli di) rischio, la loro adozione ne garantisca una significativa riduzione (<u>stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1 lettera z)</u>);</p> <p>b) Siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.</p>	<p>1- Oltre a verificare che l'installazione sia stata fatta conformemente alle istruzioni per l'uso del fabbricante il D.L. deve controllare che non vi siano difetti tali da determinarne il loro cattivo funzionamento;</p> <p>2- La manutenzione delle attrezzature deve garantire nel tempo la sicurezza (mantenere nel tempo la conformità a tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di sicurezza e salute dei lavoratori). Per questo nel comma 8 la norma richiede controlli periodici e straordinari;</p> <p>3- aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione a livelli di rischio elevato (mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti o in relazione al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione delle attrezzature)</p> <p>4- registro di controllo delle attrezzature come elemento fondamentale per adempiere al dovere della sicurezza</p>
<p>Comma 5</p> 	<p>Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi ... sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.</p>	<p>La modifica della macchina per migliorare le condizioni di sicurezza non configura come immissione sul mercato. Al contrario le modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore originario della macchina (ad esempio aumento della potenza o della velocità di lavorazione), prevedono la marcatura CE della macchina.</p>

Titolo III del D.Lgs. 81/2008 – art. 71

Obblighi del datore di lavoro - (ex art. 35 D.Lgs. 626/94)



<p>Comma 6</p> <p>Postazione di lavoro</p> 	<p>Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.</p>	<p>Puntualizzazione del rispetto della sicurezza della postazione di lavoro e degli specifici principi ergonomici.</p>
<p>Comma 7</p> <p>Qualifica degli operatori e dei manutentori</p> 	<p>Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:</p> <p>a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati;</p> <p>b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.</p>	<p>Si rimarca la necessità di affidare l'uso e la manutenzione delle attrezzature di lavoro che per il loro impiego richiedono particolari conoscenze ed abilità a personale qualificato attraverso una informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici.</p>


Titolo III del D.Lgs. 81/2008 – art. 71

Obblighi del datore di lavoro - (ex art. 35 D.Lgs. 626/94)



Comma 8

Attrezzature di lavoro particolari



Fermo restando quanto disposto al comma 4, il DL, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante ovvero in assenza di questa dalle pertinenti norme di tecnica o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. Ad **interventi** di controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. a **interventi** controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

Tutto il contenuto del comma deve avere riferimento al MUM e a norme

Relativamente ai controlli la norma diventa di fatto più Stringente e prevede:



- **Che persona competente proceda ad un controllo iniziale** per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione. **Controllo che di fatto si estende dal momento dell'installazione fino alla messa in funzione;**
- A seguire, **dopo ogni spostamento dell'attrezzatura deve essere effettuato un controllo** della stessa per garantirne la sicurezza;
- Per **le attrezzature che possono subire influssi potenzialmente pericolosi** devono essere effettuati: **Controlli periodici** con frequenze determinate da fabbricanti o da norme di buona tecnica e in assenza di queste da buone prassi; **Controlli straordinari** ogni volta che si manifestino modifiche, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di inattività ovvero ogni volta che siano intervenuti eventi eccezionali che possono avere conseguenze compromettenti la sicurezza delle attrezzature

Persona competente

Titolo III del D.Lgs. 81/2008 – art. 71

Obblighi del datore di lavoro - (ex art. 35 D.Lgs. 626/94)



<p>Comma 9</p> <p>Evidenza dei controlli</p> 	<p>I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza</p>	<p>In precedenza era necessario tenere a disposizione degli OVT tutti i risultati dei controlli per 5 anni. Ad oggi invece, viene introdotta la necessità di riportare per iscritto i risultati dei controlli questo per quelli relativi agli ultimi tre anni, ed è d'obbligo conservarli e tenerli a disposizione degli organi di vigilanza.</p>
<p>Comma 10</p> <p>Identificazione e e rintracciabilità del controllo</p>	<p>Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.</p>	<p>Ad oggi, se un'attrezzatura di lavoro di cui al comma 8, viene utilizzata al di fuori della sede dell'unità produttiva questa, deve essere accompagnata da un documento, che attesti l'avvenuto controllo della stessa con esito positivo</p>
<p>Comma 11</p> <p>Verifiche</p> 	<p>Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPEL, che vi provvede entro XX (30 gg) decorso il quale può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati secondo il comma 13, e le successive dalle ASL che vi provvede entro XX (30 gg) Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.</p>	<p>Si è precisato che le verifiche non sono di conformità costruttiva.</p> <p>Si rimanda allegato VII per le attrezzature che devono essere sottoposte dal datore di lavoro a prima verifica ISPEL e successive periodiche ASL a cui spettano XX gg.</p> <p>Le verifiche sono onerose a carico del Datore di lavoro.</p>
<p>Allegato VII</p> <p>Allegato VII bis</p>	<p>Verifiche di attrezzature MODIFICATO</p>	<p>Intervento/Periodicità della verifica in base a caratteristiche dell'attrezzatura, della sua obsolescenza e del suo settore di utilizzo (es. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso)</p>

Allegato VII e VII bis



Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro <i>del paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro <i>del paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale,	Verifiche biennali

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale

Allegato VII – bis	
Verifiche di impianti elettrici e di impianti di protezione contro i fulmini	
Impianti elettrici in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, in locali ad uso medico, in cantieri di costruzione e di demolizione, in strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico, in aree classificate come zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 ai sensi dell'allegato XLIX del presente decreto, in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi	Verifica biennale
Impianti elettrici in luoghi non ricompresi al punto precedente	Verifica quadriennale

Titolo III del D.Lgs. 81/2008 – art. 71

Obblighi del datore di lavoro - (ex art. 35 D.Lgs. 626/94)




Comma 12 Supporto soggetti abilitati	Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPEL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio (Eliminato - e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione).	Supporto di supporto di soggetti pubblici o privati abilitati per le verifiche di ISPEL e ASL
Comma 13 Modalità per verifiche e abilitazione dei soggetti	Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all' Allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con MSE , sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	Entro 12 mesi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano saranno definite le modalità per verifiche e abilitazione dei soggetti
Comma 14 Modifiche all'Allegato VII	Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con MSE , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all' Allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.	Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale , sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva si potranno apportare modifiche all'Allegato VII

Titolo III del D.Lgs. 81/2008 – art. 72

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso







<p>Comma 1</p> <p>Conformità dell'attrezzatura a noleggio</p>	<p>Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all' Allegato V.</p>	<p>Questo può avvenire con un attestazione di conformità dell'attrezzatura ai requisiti di sicurezza di cui all' Allegato V. Questo non vale per le macchine marcate CE.</p> <p>La modifica introdotta è solo formale non si parla di attrezzature, ma di macchine apparecchi o utensili.</p>
<p>Comma 2</p> <p>Attestato di formazione dell'operatore</p> 	<p>Chiunque noleggi o conceda in uso ad un (eliminato - datore di lavoro) attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73 comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.</p>	<p>Per attrezzature di lavoro senza conduttore il noleggiatore dovrà altresì acquisire e conservare agli atti una dichiarazione del datore di lavoro che dia evidenza della formazione specifica e abilitazione del operatore addetto a quella attrezzatura.</p>

Titolo III del D.Lgs. 81/2008 – art. 73



Informazione, formazione e **addestramento** (ex artt. 36 e 37 D.Lgs. 626/94)

 Comma 1	<p>Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:</p> <p>a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.</p>	<p>Il lavoratore deve essere informato, istruito e formato sulle condizioni d'uso delle attrezzature e sulle situazioni anormali prevedibili.</p>
 Comma 2	<p>Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.</p>	<p>Informazione sui rischi delle attrezzature interferenti</p>
Comma 3	<p>Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.</p>	<p>Lingua delle istruzioni</p>
 Comma 4	<p>Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.</p>	<p>Addestramento</p>
 Comma 5	<p>In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.</p>	

Titolo III del D.Lgs. 81/2008 – art. 87

Sanzioni



Sanzioni



1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da **2.500** (2.000) a **6.400** (10.000) euro per la violazione:

a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell' ALLEGATO V, parte II;

b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;

2. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a **4.800** (4.000) euro per la violazione:

a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell' ALLEGATO V, parte II;

b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell' ALLEGATO VI.

3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **500** (750) a **1.000** (2.500) per la violazione:

a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell' ALLEGATO V, parte II, e dell' ALLEGATO VI;

b) dell'articolo 71 commi 6 e 9 e 11;

Le violazioni agli Allegati V e VI non contemplate in precedenza sono una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza

Il noleggiatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a 2.500 per la violazione dell'articolo 72, commi 1 e 2;

Grazie per l'attenzione

Ing. Luigi Monica
luigi.monica@ispesl.it
www.ispesl.it
office +390644280371
fax +39068414145